

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto notificato in data 21.11.2001 il Sig. Pierani Giorgio, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale denominata "Impresa edile Giorgio Pierani" con sede in Cattolica Via Pantano n.73, promuoveva nei confronti del Comune di Cattolica procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie con il medesimo insorte, aventi ad oggetto la restituzione di una somma pagata in esubero rispetto a quella da determinarsi per legge per l'acquisto di area P.I.P.;

- che con deliberazione G.M. n.215 del 28.11.2001 il Comune decideva di resistere in giudizio al fine di difendere il legittimato dell'Amministrazione;

- che il Collegio arbitrale, nell'ammettere i mezzi istruttori, nominava su richiesta dell'impresa Pierani, l'Ing. Ermete Dalprato quale C.T.U. per l'espletamento di alcune verifiche ed accertamenti tecnici necessari ai fini del decidere;

4- che in data 09.07.2003, previa determinazione di impegno di spesa n.175 del 18.03.2003, provvedimento di liquidazione n.414 del 01.07.2003 e mandato di pagamento n.4282 del 02.07.2003, il Comune provvedeva a corrispondere all'Ing. Ermete Dalprato - nominato C.T.U. nella controversia in oggetto - la somma di Euro 1.904,44.= a titolo di anticipazione del compenso professionale, somma comprensiva di IVA ed oneri accessori ed al lordo della ritenuta d'acconto;

- che con lodo definitivo emesso in data 27.02.2004 il Collegio arbitrale così statuiva: " - dichiara che le risultanze istruttorie non forniscono alcun elemento che consenta al Collegio arbitrale di discostarsi dal prezzo indicato nella convenzione del 25.11.1999; - per quanto non già deliberato con il lodo non definitivo, rigetta l'ulteriore domanda proposta da Pierani Giorgio sull'invalidità delle impugnate clausole contenute nella predetta convenzione, stante la non provata difformità dal prezzo pattuito; - rigetta la domanda proposta da Pierani Giorgio in merito alla restituzione della somma dallo stesso versata in eccedenza, poichè non provata; - respinge la domanda principale del Comune di Cattolica in quanto le eccezioni sollevate dall'Amministrazione attengono non tanto ai presupposti della proponibilità dell'azione quanto a quelli del suo accoglimento; - respinge la domanda riconvenzionale del medesimo Comune in quanto non provata; - liquida le spese di difesa del Comune di Cattolica in Euro 7.000,00, comprensivi delle spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge, e condanna Pierani Giorgio a rifonderne i due terzi alla controparte; - liquida le spese del C.T.U. Ing. Ermete Dalprato in complessivi Euro 13.000,00, oltre a CPA ed IVA come per legge che, fatta salva la solidarietà tra le parti nei confronti del Consulente, pone per due terzi a carico di Pierani Giorgio e per un terzo a carico del Comune di Cattolica; - liquida le spese del Collegio arbitrale in complessivi Euro 15.000,00, di cui Euro 6.000,00 in favore del Presidente ed Euro 4.500,00 in favore di ciascuno degli altri Arbitri, oltre a CPA ed IVA come per legge, che fatta salva la responsabilità solidale delle parti nei confronti degli Arbitri, pone per due terzi a carico di Pierani Giorgio e per un terzo a carico del Comune di Cattolica.",

- che in data 02.07.2004, previa determinazione di impegno di spesa e contestuale liquidazione n.362 del 14.06.2004 e mandato di pagamento n.4641 del 17.06.2004, il Comune provvedeva a corrispondere all'Ing. Ermete Dalprato la somma di Euro 3.606,71.= a saldo del compenso professionale del C.T.U. per la parte di propria debenza (1/3), somma comprensiva di IVA ed oneri accessori ed al lordo della ritenuta di acconto;

- che in data 28.08.2004 (prot. n.8618) ed in data 21.01.2005 (prot. n.645) l'Ing. Ermete Dalprato, premesso che l'Impresa Pierani si era resa inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento delle spese e competenze liquidate dal Collegio arbitrale, richiedeva al Comune, quale condebitore solidale, il pagamento dell'importo di Euro 9.123,30.= somma comprensiva di IVA ed oneri accessori ed al lordo della ritenuta d'acconto;

- che in data 19.04.2005, previa determinazione di impegno di spesa n.61 del 14.02.2005, provvedimento di liquidazione n.85 del 05.03.2005 e mandato di pagamento n.2120 del 06.04.2005, il Comune provvedeva a corrispondere all'Ing. Ermete Dalprato la somma di Euro 9.123,30.= a saldo del compenso

professionale del C.T.U., somma comprensiva di IVA ed oneri accessori ed al lordo della ritenuta d'acconto, con l'espressa riserva di ripetere detta somma dalla Impresa Giorgio Pierani;

Considerato che, nonostante le reiterate richieste di pagamento formalizzate con note prot. n.948 del 27.01.2005, prot. n.948 del 19.04.2005 e prot. n. 4934 del 04.05.2005, l'Impresa edile Giorgio Pierani non ha provveduto al pagamento del dovuto, limitandosi a risposte interlocutorie e soprassessorie pervenute in data 08.02.2005 (prot. n.1349) ed in data 29.04.2005 (prot. n.4934);

Ritenuto di dover provvedere al recupero del credito vantato dal Comune nei confronti dell'Impresa edile Giorgio Pierani, per le causali descritte in narrativa;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 27.11.1933, n.1578;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 20.07.2005 attuativa dell'art.27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L.1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visti gli artt.28 e 37 dello Statuto comunale;

A voti palesi unanimi,

DELIBERA

- 1) di intraprendere ogni opportuna azione giudiziale volta ad ottenere l'accertamento del credito vantato dal Comune di Cattolica nei confronti dell'Impresa edile Giorgio Pierani e la conseguente condanna al pagamento del relativo importo, a titolo di rivalsa per quanto pagato all'Ing. Ermete Dalprato per le causali descritte in premessa;
- 2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;
- 3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.37 dello Statuto Comunale;
- 4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL32187/ASD-DEL Delibera G.C. n. 146 del 16.11.2005 pag.
